SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ceratipack».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Impresa SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. con sede legael in Av.da Diagonal 352, entio. 08013 – Barcellona (Spagna), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CERATIPACK ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva deltametrina, nella quale l'impresa medesima ha indicato la Francia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva deltametrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all' allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR), messo a disposizione dallo Stato membro relatore Francia in data 31 marzo 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Francia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR) rilasciato in data 19 febbraio 2014;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 ottobre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 luglio 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dallo Stato Membro Relatore nel RR conclusivo e condivisi dagli esperti della succitata Commissione consultiva, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data del 18 luglio 2014;

Vista la nota pervenuta in data 23 luglio 2014 da cui risulta che l'Impresa SEDQ S.L. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto CERATIPACK fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Deltametrina;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione è ora considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2016, l'Impresa SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. con sede legael in Av.da Diagonal 352, entio. 08013 – Barcellona (Spagna), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CERATIPACK, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è realizzato in confezioni contenenti 1-5-20-25-240 trappole pronte all'uso.

Il prodotto fitosanitario è importato in confezioni pronte per l'uso dallo stabilimento dell'Impresa estera: SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. Camino del Aciprés s/n 22400 Monzón_Huesca - SPAIN

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15755.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CERATIPACK®

TRAPPOLA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO
per il controllo della mosca della frutta

CERATIPACK®
COMPOSIZIONE
g 0,015 di deltametrina pura/trappola

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P273: Non disperdere nell'ambiente. P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: EUH 401 – Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione:
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. – Av.da Diagonal 352,entio. 08013 – Barcellona (Spagna) +39 02 66101029
Distributore:
Serbios S.r.l. Via Enrico Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO) Tel. 0425/590622
Officine di produzione e confezionamento:
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. Camino del Aciprés s/n 22400 Monzón_Huesca - SPAIN
Registrazione del Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: confezioni contenenti 1-5-20-25-240 trappole pronte all'uso
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Proteggere il prodotto dal congelamento. Indossare guanti adatti, certificati CE per sostanze chimiche, per tutte le operazioni di installazione, ritiro e smaltimento delle trappole.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CERATIPACK è una trappola che agisce con tecnologia "attract and kill", costituita da un dispositivo in plastica pronto all'uso. Il dispositivo è composto da una base, sulla quale è disposto il dispenser impregnato di attrattivi alimentari, e da un coperchio trattato sulla superficie interna con l'insetticida. Gli adulti della mosca vengono attirati dall'esca alimentare all'interno del dispositivo, entrano in contatto con l'insetticida e muoiono, cadendo sul fondo della trappola.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il dispositivo si usa per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata, Ceratitis spp.*) degli agrumi, delle pomacee, delle drupacee, della vite da vino e da tavola e di altra frutta varia (es: kiwi, kaki, fichi, fichi d'india, altra frutta), impiegando 50-80 trappole/ha, in funzione della pressione del fitofago.
La trappola va posizionata quando nelle trappole per il monitoraggio viene catturato un adulto/trappola/giorno o, in alternativa, posizionando i dispositivi 30-40 giorni prima dell'inizio della colorazione dei frutti, oppure a 50 giorni dalla raccolta.
Il dispositivo va appeso saldamente alla parte terminale del ramo dell'albero, avendo cura di scegliere un ramo non soggetto a potatura estiva, ad un'altezza di m 1,40-1,80 da terra. Per un risultato ottimale, distribuire le trappole in modo uniforme nel frutteto, seguendo una schema a quinconce.
E' consigliabile rafforzare con un numero supplementare di trappole i bordi del campo coltivato, se confinante con vegetazione spontanea che può ospitare la mosca o con campi non trattati con questo metodo, rispettando il numero massimo di trappole per ettaro.
Per garantire il miglior controllo della mosca si sconsiglia di posizionare la trappola nelle parti di chioma ove non siano presenti frutti.
Le proprietà adescanti del dispositivo sono garantite per un periodo di 120 giorni. Valutare, attraverso un attento monitoraggio, la necessità di effettuare trattamenti insetticidi ausiliari in funzione della coltura e della pressione del fitofago.
AVVERTENZE: non usare CERATIPACK se il contenitore in plastica risulta rotto o danneggiato o se il dispositivo proviene da confezioni non sigillate. Conservare i dispositivi nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Non aprire il contenitore in plastica.

Intervallo pre-raccolta: non applicabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dell'umidità.

SEDQ

® Marchio registrato

28 AGO. 2

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

14A08803

DECRETO 28 agosto 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fado».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda dell'11 settembre 2006 presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, Sado, Setubal (PT), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FADO contenente la sostanza attiva Ditianon;

Vista la nota del 7 dicembre 2009 con la quale l'impresa chiede il cambio di composizione da Ditianon ad Iprodione

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva Iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2016 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 che modifica l'estensione di utilizzo della sostanza attiva Iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 in attuazione della direttiva 2010/58/UE della Commissione del 12 agosto 2010;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota del 25 ottobre 2011 con la quale, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi con pregiudizio per l'*iter* di autorizzazione;

Viste le note di risposta di cui l'ultima del 16 luglio 2012 con le quali la ditta presentava la documentazione tecnico - scientifica richiesta con pregiudizio;

Vista la successiva valutazione del medesimo Istituto, in merito alla documentazione tecnico - scientifica richiesta con pregiudizio, presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. conclusasi con esito favorevole nella quale sono stati richiesti dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 maggio 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 30 maggio 2014;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2014 da cui risulta che l'Impresa Sapec Agro S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di titolarità del prodotto in questione da Sapec Agro S.A. con sede legale in Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, Sado, Setubal (PT), a Sapec Agro Italia Srl con sede legale in Via Varese, 25/D – Saronno (VA);

Ritenuto di autorizzare il prodotto FADO fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Iprodione;

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro Italia Srl con sede legale in Via Varese, 25/D – Saronno (VA), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FADO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Iprodione riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,250 -1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Sapec Agro S.A. - Herdade das Praias, Sado, Setubal (PT);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13461.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FADO

Fungicida per la difesa di vite, pomodoro, pesco, albicocco, nettarina, lattughe e simili.

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
IPRODIONE puro............g 43,52 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a..........g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti. Nocivo per inalazione e ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori/aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO ITALIA S.r.l.
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02/84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n...... del .....
Stabilimento di Produzione:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal - Portogallo
Taglie: (l) 0,250-1-5
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Da applicarsi esclusivamente con mezzi meccanici, non consentita l'applicazione con attrezzature manuali. **Adoperare una fascia di rispetto inerbita di almeno 10 m dai corpi idrici.**

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE TECNICHE: Il prodotto è una formulazione in sospensione concentrata per combattere la botrite (*Botrytis cinerea*) della vite, pomodoro e lattuga, la sclerotinia (*Sclerotinia spp.*) su lattuga e pomodoro, la *Rhizoctonia* e *Colletotrichum* su lattuga e simili, la *Alternaria* su lattuga e simili e pomodoro, e la *Monilia (Laxa e Fructigena)* su pesco, albicocco e nettarina.

DOSI EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro *Botrytis cinerea*, a **1-1,5 litri per ettaro.** Trattare tra fioritura ed allegagione e 3-4 settimane prima della vendemmia, con un massimo di 2 trattamenti.

LATTUGA e simili (pieno campo): contro *Sclerotinia, Rhizoctonia, Botrytis, Alternaria e Colletotrichum*, a **1-1,5 litri per ettaro**, con un massimo di 3 trattamenti fogliari ripetuti alla cadenza di circa 14 giorni, a partire dal completo sviluppo dell' apparato fogliare.

POMODORO (serra): contro *Botrytis cinerea, Alternaria e Sclerotinia*, a **1,5 litri per ettaro**, con un massimo di 3 trattamenti ripetuti alla cadenza di circa 14 giorni sino allo scadere del periodo di carenza.

PESCO/ALBICOCCO/NETTARINA: contro *Monilia laxa e fructigena*, a **1,5-2,3 litri per ettaro.** Intervenire durante la fioritura per *Monilia laxa* con un solo trattamento.
Per *Monilia fructigena:* 1° intervento da 15 a 21 giorni prima della raccolta; 2° intervento da 7 a 14 giorni prima della raccolta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 21 giorni prima della raccolta su vite; 21 giorni prima della raccolta su lattuga e simili in campo; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro in serra; 3 giorni prima della raccolta su pesco, albicocco e nettarina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......................

14A08804

DECRETO 1° settembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Papyrus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2014 dall'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrèe (Belgio), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PAPYRUS, contenente la sostanza attiva pirimetanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrus 400 SC registrato al n. 13998 con D.D. in data 18 ottobre 2011, modificato successivamente con decreto in data 24 marzo 2014, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Pyrus 400 SC registrato al n. 13998;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/74/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pirimetanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017, l'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrèe (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PAPYRUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 20 - 50 - 100; L 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Chimac S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrèe (Belgio).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Agriphar Italia - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16130.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.
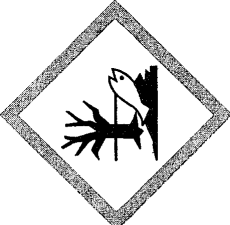
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute http://www.salute.gov.it/, nella sezione «Banca dati».

Roma, 1° settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PAPYRUS
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti......................... q.b. a g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P234: Conservare soltanto nel contenitore originale. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

Officina di produzione: **CHIMAC S.A.** – Rue de Renory, 26 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO), Agriphar Italia s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE).
PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n° del
Distributori: DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) - tel. 0363 355611.
Contenuto netto: 20-50-100 ml; 0,2-0,25-0,5-1-5-10 L
Partita n°.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione e carico del prodotto e nelle operazioni di rientro.
- Utilizzare guanti in gomma, tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione del prodotto.
- SPe3. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona non trattata di 3 metri per VITE e FRAGOLA. Per MELO rispettare una zona non trattata di 10 metri o, in alternativa, una zona di 5 metri con l'uso esclusivo di ugelli antideriva a iniezione d'aria, con pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non superi il limite massimo di 8 bar.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CARATTERISTICHE
PAPYRUS è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite di Vite, fragola e cetriolo e la Ticchiolatura del melo. **PAPYRUS** esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione PAPYRUS risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.

Etichetta/Foglietto illustrativo

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel caso di condizioni particolarmente favorevoli all'infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di fitofagi o infezioni oidiche che possano aver creato screpolature negli acini) e/o in caso di varietà particolarmente sensibili (es. Moscato) la dose può essere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 L/Ha.
MELO contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): 1 l/ha, pari a 60-650 (di solito 70) ml/hl, utilizzando 150-1500 (di solito 1500) l/ha di acqua. Intervenire al massimo tre volte per stagione a partire dalla fase di sviluppo fogliare orecchiette di topo sino a fine della fioritura. I trattamenti vanno preferibilmente effettuati in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione e distanziati di almeno 7 giorni.
CETRIOLO (coltura protetta): contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti). Intervenire dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni dalla raccolta, ad intervalli di 10-14 giorni e per un massimo di 3 applicazioni per stagione.
FRAGOLA: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di prefioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati antibotritici a differente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.
STRATEGIA ANTIRESISTENZA: Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza ed in accordo con la strategia definita per le anilinopirimidine, impiegare PAPYRUS in alternanza con altri fungicidi a differente meccanismo di azione.
COMPATIBILITÀ
PAPYRUS non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es. fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando PAPYRUS viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.

RISCHI PARTICOLARI
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, CETRIOLO; 21 GIORNI SULLA VITE; 56 GIORNI SU MELO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 SET. 2014

Etichetta/Foglietto illustrativo

PAPYRUS
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti......................... q.b. a g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P234: Conservare soltanto nel contenitore originale. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 20-50-100 ml
Partita n°.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 1 SET. 2014

PAPYRUS

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Registrazione n° del del Ministero della Salute

COMPOSIZIONE

PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)

Coformulanti......................... q.b. a g. 100

Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica

Partita n°.....

Contenuto netto: 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 L; 20 - 50 - 100 ml

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).

Distributori: DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) - tel. 0363 355611.

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione e carico del prodotto e nelle operazioni di rientro.
- Utilizzare guanti in gomma, tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione del prodotto.
- SPe3. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona non trattata di 3 metri per VITE e FRAGOLA. Per MELO rispettare una zona non trattata di 10 metri o, in alternativa, una zona di 5 metri con l'uso esclusivo di ugelli antideriva a iniezione d'aria, con pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non superi il limite massimo di 8 bar.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

PAPYRUS è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie.

PAPYRUS esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione **PAPYRUS** risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.

Etichetta/Foglietto illustrativo

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel caso di condizioni particolarmente favorevoli all'infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di fitofagi o infezioni oidiche che possano aver creato screpolature negli acini) e/o in caso di varietà particolarmente sensibili (es. Moscato) la dose può essere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 L/Ha.

MELO contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): 1 l/ha, pari a 60-650 (di solito 70) ml/hl, utilizzando 150-1500 (di solito 1500) l/ha di acqua. Intervenire al massimo tre volte per stagione a partire dalla fase di sviluppo fogliare orecchiette di topo sino a fine della fioritura. I trattamenti vanno preferibilmente effettuati in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione e distanziati di almeno 7 giorni.

CETRIOLO (coltura protetta): contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti). Intervenire dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni dalla raccolta, ad intervalli di 10-14 giorni e per un massimo di 3 applicazioni per stagione.

FRAGOLA: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di prefioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati antibotritici a differente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.

STRATEGIA ANTIRESISTENZA: Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza ed in accordo con la strategia definita per le anilinopirimidine, impiegare **PAPYRUS** in alternanza con altri fungicidi a differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITÀ

PAPYRUS non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es. fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando **PAPYRUS** viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.

RISCHI PARTICOLARI

Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, CETRIOLO; 21 GIORNI SULLA VITE; 56 GIORNI SU MELO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con i mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del

11 SET. 2014

PAPYRUS
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti......................... q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-50-100 ml
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 11 SET. 2014

14A08805

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Vista la nota n.0018854 del 19/09/2014 con la quale società "Meridiem Seeds SL", a seguito della rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza presentata dalla ditta "Meridiem Italia", ha comunicato la propria intenzione a subentrare quale nuovo responsabile della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27/02/2013";

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreto indicato, è modificata come di seguito riportato:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Decreto di iscrizione o rinnovo**	**Vecchio responsabile conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile conservazione in purezza**
Anguria	2701	Aypa	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	2703	Cialoma	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	2988	Daxi	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	3071	Sandita	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	3091	Tapas	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Cetriolo	3342	Zingaro	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2705	Thongal	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2709	Parioli	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2733	Catone	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2734	Trilussa	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2735	Romantica	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2897	Paisà	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	2925	Cindarella	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Lattuga	3322	Barbarella	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melanzana	2736	Gospel	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.

Melanzana	3324	Frac	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melanzana	3325	Yelena	29/03/2013 (N. 6134) - G.U. N. 92 del 19/04/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melone	2737	Pietro	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melone	2895	Suazo	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melone	2896	Bambulè	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Melone	3320	Aris	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Peperone	2990	Fyorano	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Peperone	2991	Mujello	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2702	Peppedì	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2704	Thonyno	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2706	Orash	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2707	Marros	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2708	Novelty	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2738	Sakalleo	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2739	Nekkar	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2740	Nerman	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2741	Pusher	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.

Pomodoro	2742	Mister Red	22/02/2006 (N. 30946) - G.U. N. 60 del 13/03/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2893	Don Paco	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2894	Korado	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2992	Licobrix	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	2993	Notaro	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3073	Capirex	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3084	Samarcanda	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3123	Uolli	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3321	Asap	06/02/2013 (N. 2193) - G.U. N. 52 del 02/03/2013	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3365	Barrio	10/03/2014 (N. 5436) - G.U. N. 72 del 27/03/2014	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	3364	Raider	10/03/2014 (N. 5436) - G.U. N. 72 del 27/03/2014	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Zucchino	2700	Gregory	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Zucchino	2763	Kussot	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Zucchino	2994	Petronio	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.
Zucchino	3075	Gradisca	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Meridiem Seeds Italia S.r.l.	Meridiem Seeds S.L.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

14A08887

DECRETO 17 ottobre 2014.

Cancellazione di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta dell'11 agosto 2014, prot. Mipaaf n. 17352 del 28/08/2014, con la quale la società ISI Sementi S.p.A. ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza della varietà ortive identificate con i codici SIAN 2805 e 3010 indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27/02/2013";

Ritenuto di dover procedere in conformità.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto iscrizione/rinnovo**
Lattuga	2805	Fiamma	ISI sementi S.p.A.	DM 22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007
Lattuga	3010	Turandot	ISI sementi S.p.A.	DM 26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

14A08888

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2014.

Iscrizione della denominazione «Salama da Sugo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1173/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014, la denominazione «Salama da Sugo» riferita alla categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salama da Sugo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salama da Sugo», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1173/2014 del 24 ottobre 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salama da Sugo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
SALAMA DA SUGO

Art. 1

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Salama da sugo" è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

La "Salama da sugo" è un prodotto di salumeria costituito da una miscela di carni suine aromatizzate ed insaccate nella vescica naturale del suino. Il prodotto, previo asciugamento e stagionatura, può essere commercializzato come prodotto crudo, o con successivo trattamento termico, come prodotto cotto.

2.1. Caratteristiche fisiche (prodotto crudo)

peso: compreso tra 700 e 1.400 grammi al termine del periodo di stagionatura.

forma: sferica, cosiddetta a "melone", legata tramite spago in 6/8 spicchi con strozzatura mediana al centro.

superficie esterna: irregolare, eventualmente ricoperta da tracce di muffe che si producono naturalmente durante la fase di stagionatura.

consistenza: soda e compatta.

2.2. Caratteristiche chimiche (prodotto crudo)

Acqua: max. 30%

Grassi: 50%, +/- 5

Proteine: 20%, +/- 5

Rapporto collagene/proteine: 10 g/100 g, +/-3 g

2.3. Caratteristiche organolettiche (prodotto cotto)

colore: bruno scuro;

profumo: intenso, fortemente aromatico;

sapore: sapido, pieno, con residui aromatici che persistono anche dopo il pasto

consistenza: morbida e granulosa.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di lavorazione, stagionatura, condizionamento e confezionamento della "Salama da sugo" comprende il territorio amministrativo della provincia di Ferrara con esclusione dei comuni di Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio.

Art. 4

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte del processo produttivo) del prodotto..

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

5.1. Allevamento e macellazione dei suini

La materia prima destinata alla produzione della "Salama da sugo" deve provenire da suini, la cui età di macellazione deve essere superiore ai 9 mesi e il peso non inferiore a 160 Kg, +/- 10%. Tra la macellazione dei suini e la lavorazione della carne deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore e massimo di 96 ore.

5.2. Materia prima e ingredienti

La “Salama da sugo” è costituita esclusivamente dai seguenti tagli di carne, e nelle percentuali indicate:

goletta: 25%, +/- 15

capocollo: 25%, +/- 15

pancetta: 25%, +/- 15

spalla: 20%, +/- 15

lingua: 3%, +/- 2

fegato: 2%, +/- 1

Un taglio di carne facoltativamente ammesso è:

trito di sottospalla (anche chiamato trito di lardo o trito di banco): 25 %, +/- 15.

Non è consentito l’uso di tagli di carne non precedentemente indicati.

Gli ingredienti per Kg di carne sono:

vino rosso: 15 cl , +/- 5 cl

Possono essere impiegati i seguenti vini: Fortana, Merlot del Bosco Eliceo, Sangiovese di Romagna, Lambrusco, Refosco. L’invecchiamento non deve essere superiore ai 18 mesi.

pepe nero spezzato e/o macinato: 2,5 gr , +/- 0,50 gr;

sale marino grosso: 26 gr , +/- 4 gr.

Eventuali ingredienti facoltativi sono:

spezie: cannella, noce moscata e chiodi di garofano impiegati insieme o singolarmente in quantità pari a 0,75 gr per Kg di carne, +/- 0,50 gr;

brandy, grappa o rhum impiegati singolarmente come parziali sostituti del vino rosso, in quantità fino ad 1 cl per Kg di carne;

conservanti a norma di legge.

5.3 Tecniche di lavorazione

5.3.1 Rifilatura ed impastatura

I tagli sono lavorati manualmente con l’ausilio di un coltello, per consentire un’accurata rifilatura della carne e la completa asportazione delle parti tendinose esterne. Il fegato viene sottoposto a macinatura con tritacarne avente piastre con fori di 3-4 mm di diametro.

I vari componenti carnei addizionati agli ingredienti sono macinati nel tritacarne avente stampi di 6-8 mm di diametro. La lingua può essere macinata in questa fase, oppure tagliata a cubetti e lasciata macerare per massimo 24 ore nel vino rosso ed aggiunta al termine della lavorazione dell’impasto. Prima di passare alla fase successiva l’impasto finale viene testato manualmente e dovrà risultare omogeneo, asciutto e non untuoso, mentre il vino completamente assorbito. Segue un periodo di riposo di almeno 2 ore sino ad un massimo di 120 ore.

5.3.2 Insaccatura e legatura

La vescica del suino viene ripulita e conservata sotto sale per minimo 2 mesi e massimo 1 anno. Successivamente viene dissalata con acqua e aceto ed insaccata con una dose di macinato del peso variabile tra i 1.200 e i 2.000 grammi. Le operazioni di insaccatura sono effettuate manualmente per garantire l’integrità della vescica poiché eventuali fori o danneggiamenti della membrana esterna possono compromettere la riuscita del prodotto. Seguono le operazioni di legatura tramite l’impiego di spago e/o anello elastico: anche queste operazioni vengono effettuate a mano per conferire al prodotto la tradizionale forma “a melone” a 6/8 spicchi con strozzatura mediana.

Bisogna avere cura di non forare la vescica lungo tutto il processo produttivo.

5.3.3 Asciugatura

La “Salama da sugo” viene posta in appositi locali a temperatura compresa tra 15-20°C, in condizioni di umidità relativa tra il 50-90% per un periodo non superiore a 5 giorni. Il termine del periodo di asciugatura viene stabilito valutando la superficie del prodotto che dovrà risultare asciutta al tatto.

5.3.4 Stagionatura

La stagionatura della “Salama da sugo” ha la durata minima di 6 mesi, che può essere ridotta a 4 mesi solo nel caso di salama da sugo cotta, purché all’insacco non superi il peso di gr.1500. I locali devono assicurare una adeguata ventilazione ed il ricambio dell’aria, oltre che mantenere inalterate le seguenti condizioni: temperatura tra 6-18°C, umidità relativa tra 50-90%.

5.3.5 Eventuale trattamento termico: “Salama da sugo” cotta

Terminato il periodo di stagionatura la “Salama da sugo” può essere immessa al consumo nella versione cotta. In questo caso viene sottoposta a lavaggio con acqua calda alla temperatura compresa tra 35°C e 45°C, per eliminare le tracce di muffa superficiali che si formano naturalmente durante la stagionatura. Il prodotto viene quindi confezionato con o senza vescica, intero oppure in spicchi di peso variabile, in un primo involucro flessibile resistente alle temperature di sterilizzazione, e sigillato così da contenere il liquido che fuoriesce dal prodotto durante la cottura. Segue il trattamento termico in autoclave alla temperatura di esercizio tra 115 e 121°C.

Art. 6

Legame con il territorio

La “Salama da sugo” gode di una notevole reputazione fondata su diverse forme di legame con il territorio di appartenenza.

6.1 Legame storico

Le origini della “Salama da sugo” sono spiccatamente ferraresi e riconducibili all’epoca rinascimentale, quando i Duchi d’Este, al governo della città dal XII al XVII secolo, diedero un forte impulso all’intrattenimento conviviale.

I primi cenni a lavorazioni simili all’odierna “Salama da sugo” si ritrovano nei ricettari di Cristoforo da Messisbugo, scalco alla corte estense, ed in particolare nel suo trattato “Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale” del 1549, dove l’autore si sofferma in modo particolare sulla tecnica di insaccatura dei salumi e sull’impiego del vino rosso per aromatizzare le carni.

Trascorsi due secoli lo storico ferrarese Antonio Frizzi compone un poemetto giocoso dal titolo “La Salameide” (1722), vero e proprio tributo al prodotto, nel quale l’autore, ricreando in chiave fantastica l’etimologia del nome salama, ne onora le origini ferraresi.

Pochi anni più tardi, nel 1761, Don Domenico Chendi, parroco di Tresigallo, località in provincia di Ferrara, pubblica un manuale di agronomia dal titolo “L’agricoltore ferrarese”, nel quale riporta dettagliatamente le tecniche di lavorazione e di cottura del prodotto tuttora valide.

Altri riferimenti, chiari e precisi, descrivono la “Salama da sugo” come prodotto di alto valore gastronomico, accrescendone la reputazione. Valgono al riguardo le numerose citazioni contenute in opere di scrittori (Carducci, Bassani, Bacchelli, Camporesi, Piovene) o di gastronomi ed esperti (Barberis, Alberini, Guarnaschelli Gotti, Molinari Pradelli, Veronelli), nonché gli apprezzamenti di personaggi famosi, come il musicista Mascagni o l’attrice Greta Garbo. Lo stesso Pellegrino Artusi ne parla nella sua opera fondamentale “La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene” (1891, ricetta N. 238), mentre Mario Soldati le dedica nel 1958 una puntata del famoso programma televisivo “Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini” come simbolo della tradizione ferrarese.

Un ulteriore importante riferimento alla reputazione del prodotto è contenuto nella prima edizione (1931) della Guida Gastronomica d’Italia del Touring Club Italiano: “Rinomatissima specialità di pura marca ferrarese - che si fabbrica tanto in città quanto in parecchi centri della provincia - è la salama da sugo”. È inoltre da sottolineare che nell’edizione del 1967 del “Annuario dell’Accademia italiana della cucina” Ferrara viene ricordata come “la celebre città della Salama da sugo”.

Oggi tutte le guide gastronomiche italiane, a suggello di una fama ormai consolidata, contengono dei riferimenti alla “ Salama da sugo”.

6.2 Legame ambientale

È altrettanto nota l'influenza dell'ambiente sulla reputazione della "Salama da sugo". L'area dell'intera provincia ferrarese è un'area sottratta alle paludi attraverso successivi interventi di bonifica. I primi risalgono al 1471 durante il ducato di Borso d'Este e da allora si sono poi susseguiti sia pure con differente intensità fino al secolo scorso. Il risultato di questa grandiosa opera di sistemazione idraulica è un territorio caratterizzato in tutta la sua estensione dalla presenza di un fitto reticolo di canali di irrigazione e di scolo. L'abbondanza di acqua, oltre a favorire l'allevamento suinicolo, ha influito e influisce sul tasso di umidità relativa locale, che è straordinariamente elevato sia nei livelli minimi che massimi, tanto in valori assoluti che in comparazione con quello delle province limitrofe, come dimostrano le serie storiche rilevate dalla Regione Emilia Romagna. Questa condizione microclimatica nella sua specificità riguarda tutta la provincia, con esclusione soltanto dei comuni rivieraschi nei quali i valori di umidità trovano un bilanciamento per effetto della concomitante influenza dell'aria salmastra. Tale condizione apporta benefici effetti sulla maturazione della "Salama da sugo" e conseguentemente sulle sue caratteristiche organolettiche, dal momento che facilita, durante tutto il tempo della lunga stagionatura, una blanda e graduale asciugatura tanto nella parte superficiale che al cuore del prodotto, lasciandolo morbido e compatto in maniera uniforme. La medesima situazione ambientale contribuisce alla formazione della particolare flora batterica che si sviluppa nello stesso periodo sulla superficie del prodotto e che contribuisce alla formazione del suo aroma. Nel corso della stagionatura avvengono anche importanti trasformazioni dietetiche: i grassi saturi dell'impasto si trasformano, ad opera dei microrganismi fermentanti, in grassi polinsaturi, rendendo il prodotto più digeribile e più salutare.

6.3 Legame economico e sociale

La provincia di Ferrara è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende che hanno mantenuto inalterato negli anni il metodo di produzione della "Salama da sugo" tipico della tradizione locale. Questo "saper fare", ben noto sin dal Rinascimento, si riscontra nelle fasi di lavorazione del prodotto, alcune delle quali estremamente caratterizzanti perché tuttora svolte con una buona dose di manualità (la rifilatura delle carni, l'insaccatura, la legatura) o con occhio esperto (la valutazione della giusta stagionatura del prodotto): passaggi delicati che solo l'esperienza di una manodopera locale consolidata riesce a garantire.

6.4 Legame culturale

Motivo di richiamo di numerosi visitatori nella zona di produzione della "Salama da sugo" sono le numerose fiere e manifestazioni folcloristiche dedicate al prodotto, tra le quali quelle di Guarda Ferrarese e di Buonacompra (fine luglio); quest'ultima dal 1974 ricorda il consumo del prodotto collegato alla mietitura della canapa.

Un altro legame culturale molto forte tra il prodotto e il territorio è dato dalla consuetudine, sempre rispettata, di preparare la "Salama da sugo" in occasione dei matrimoni.

Art. 7

Controlli

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, come stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo Agroqualità Spa, con sede in Viale Cesare Pavese n. 305, 00144 Roma, tel. +39 06 54228675, fax +39 0654228692, e-mail agroqualita@agroqualita.it.

Art. 8

Confezionamento ed etichettatura

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono per il prodotto crudo un cartellino informativo posto sul prodotto; per il prodotto cotto una confezione di cartone avvolgente il precedente incarto impiegato durante il trattamento termico, così come indicato al punto 5.3.5 del presente disciplinare di produzione. Entrambe le confezioni recano obbligatoriamente in etichetta a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa dicitura in conformità alle prescrizioni del Reg. (CE) 1898/2006 e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

"Salama da sugo" intraducibile, seguita, per esteso o in abbreviazione (IGP), dalla dicitura traducibile "Indicazione Geografica Protetta";

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il simbolo grafico della denominazione come sotto specificato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo del prodotto consiste, come da figura sotto riportata, in una immagine di formato rettangolare orientata in senso orizzontale nel cui centro compare la stilizzazione del prodotto. L'immagine è inclusa in una cornice riportante la scritta "SALAMA DA SUGO" con il testo composto in carattere tipografico Arial Regular maiuscolo.

I riferimenti colorimetrici sono i seguenti:

Fondo rettangolare: color nocciola chiarissimo in tonalità pastello (Cyan 3,98% - Magenta 5,31% - Giallo 6,64% - Nero 0%);

Immagine del prodotto stilizzato: rappresenta una tipica Salama da sugo. Il corpo del prodotto è suddiviso in tre zone di colore. Parte sul lato sinistro, color marrone chiaro con intonazione grigiastra (Cyan 10% - Magenta 25% - Giallo 25% - Nero 20%). Parte centrale e occhiello della corda, color marrone terra d'ombra (Cyan 20% - Magenta 45% - Giallo 45% - Nero 25%). Parte sul lato destro, color marrone terra di Siena (Cyan 20% - Magenta 55% - Giallo 60% - Nero 25%).

Scritte: carattere Arial Regular in Nero 100%.

Lettera "S" di SALAMA nelle scritte orizzontali: color marrone terra di Siena (Cyan 20% - Magenta 55% - Giallo 60% - Nero 25%).

Il logotipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione del logo della denominazione è cm 2 di base.

14A08868

DECRETO 5 novembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno tecno chimica – Laboratorio enochimico autorizzato, in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 20 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 4 del 7 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Eno tecno chimica – Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eno tecno chimica – Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno tecno chimica – Laboratorio enochimico autorizzato perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo)	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04B R2009
Piombo (>0,09 mg/l)	MIP 01 Rev. 2 del 01-09-2010
Saggio di stabilità	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Esame organolettico	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato I
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Litio	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009 met.4.C
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A08869

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2014.

Integrazioni e modifiche al decreto 5 marzo 2014 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 5 marzo 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2014, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014 (di seguito: decreto direttoriale 5 marzo 2014);

Vista l'istanza della società Inter.E.M. S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto di cui alla tabella 1, fabbricato dalla società francese EPC-France;

Visto che la società Inter.E.M. S.r.l. ha trasmesso per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese Ineris, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 della società Inter.E.M. S.r.l. per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2014 del citato prodotto;

Vista la comunicazione della società SEI EPC Italia S.p.A. con cui la stessa intende aggiungere la società belga EPC-Belgique s.a. quale produttore del prodotto di cui alla tabella 2;

Vista la comunicazione della società SEI EPC Italia S.p.A. con cui intende importare il prodotto fabbricato dalla società belga EPC-Belgique s.a., già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP di cui alla tabella 2;

Visto il versamento di euro 50,00 della società SEI EPC Italia S.p.A. per l'iscrizione in qualità di importatore nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2014 del citato prodotto;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 5 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla Inter.E.M. S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, fabbricato dalla società EPC-France nello stabilimento di Saint Martin-de-Crau Francia (codice società *EPC)* intestato alla società Inter.E.M. S.r.l., è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui alla tabella 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP):

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Nitram AS o Nitralex	1Aa 2227	EPC (import. IEM)

Art. 2.

Prodotto intestato alla SEI EPC Italia S.p.A.

1. Alla società produttrice belga EPC - Belgique s.a., è attribuito il codice società: EPB.

2. La società SEI EPC Italia S.p.A. è aggiunta quale importatore del prodotto di cui alla seguente tabella 2, fabbricato dalla società EPC - Belgique s.a nello stabilimento di Amay (Belgio):

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Euranfo 77	1Ab 0194	UEI, SAB, PRA, VSI, EPC (import. *SEI)*, FRE, EPB (import. SEI)

Disposizioni finali

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2014

Il direttore generale: TERLIZZESE

14A08867

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 2014.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica agli articoli 9 (Corsi di introduzione alla Teologia) e 26 (Consiglio di facoltà) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza dell'8 luglio 2014;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 16 luglio 2014;

Vista la nota rettorale del 24 luglio 2014, prot. n. 8186, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta, pervenuta al M.I.U.R. in data 5 agosto 2014;

Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo I "Principi generali" dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 9 (Corsi di introduzione alla Teologia) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 9.

Corsi di Teologia

1. L'Università Cattolica alla luce del decreto conciliare Gravissimum educationis riconosce il valore fondamentale dei corsi di Teologia nel contesto della sua missione educativa e culturale e li promuove secondo lo spirito e la lettera della Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae.

2. Per tutti gli studenti dell'Università Cattolica sono istituiti corsi di Teologia. L'Università Cattolica promuove la preparazione teologica e morale dei propri studenti, ivi compresa quella riguardante i problemi di deontologia professionale, anche attraverso altre iniziative di formazione.

3. Al fine di coordinare il lavoro dei docenti di Teologia, di valorizzare al meglio i corsi di Teologia e di favorire un dialogo sempre più intenso e dinamico tra la riflessione teologica e i diversi campi del sapere è costituito il collegio dei docenti di Teologia. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del collegio dei docenti di Teologia sono disciplinate da apposito regolamento.».

Art. 2.

Nel titolo III "Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria" dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il primo comma dell'art. 26 (Consiglio di facoltà) assume la seguente nuova formulazione:

«1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo:

i rappresentanti dei ricercatori universitari;

i rappresentanti dei professori incaricati dei corsi ai sensi dell'art. 44, secondo comma;

i rappresentanti degli studenti.

Partecipa, inoltre, alle riunioni del consiglio di facoltà un rappresentante dei docenti di Teologia, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Alle riunioni del consiglio di facoltà può essere altresì invitato a partecipare, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.».

Milano, 22 ottobre 2014

Il Rettore: ANELLI

14A08866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 180/3/5/2014 del 15 settembre 2014 è stata disposta la radiazione, dal novero delle strade militari, della strada n. 327 da Salsa Blancias a Colle Vallonetto - Montagnetta Km. 6.000. 1° tronco Salsa Blancias - Colle Vallonetto Km. 2.800, ubicato nel comune di Sambuco (CN), 2° tronco Colle Vallonetto - Colle Montagnetta Km. 3.200, ubicato nel comune di Pietraporzio (CN).

14A08889

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 181/3/5/2014 del 16 settembre 2014 è stata disposta la radiazione, dal novero delle strade militari, della strada n. 336 da Colle Vallonetto a Moriglione - Pietraporzio Km. 12.000, 1° tronco Colle Vallonetto - confine comune di Pietraporzio Km. 10.900, ubicato nel comune di Sambuco (CN), 2° tronco confine comune di Pietraporzio - S.S. 21 Km. 1.100, ubicato nel comune di Pietraporzio (CN).

14A08890

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 179/3/5/2014 del 15 settembre 2014 è stata disposta la radiazione, dal novero delle strade militari, dell'ex strada n. 132 denominata "Pontebba - Passo Pramollo", avente una lunghezza complessiva di circa Km. 14, ricadente nel territorio del comune di Pontebba (UD).

14A08891

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Thilco»

Con decreto n. DGFDM-VII/1124 del 30 ottobre 2014, è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: THILCO;

Registrazione: 1124;

Titolare della registrazione: Zobele Holding S.p.A.;

Motivo della revoca: inadeguatezza della documentazione tecnica-scientifica.

14A08864

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Crinopex»

Con decreto n. DGFDM-VII/2410 del 30 ottobre 2014, è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: CRINOPEX;

Registrazione: 12003;

Titolare della registrazione: Schering Plough S.p.A.;

Motivo della revoca: inadeguatezza della documentazione tecnica-scientifica.

14A08865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2014.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

14A08892

Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge – Anno 2014.

Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, le Linee di indirizzo adottate in data 17 novembre 2014 per la presentazione di iniziative e progetti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per l'annualità 2014.

14A09068

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Risoluzione anticipata della convenzione Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014 sono stati prorogati al 30 settembre 2015 i termini di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 relativo alla risoluzione anticipata della convenzione Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2014, foglio 3654, è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/.

14A08871

PADIGLIONE ITALIA

Revoca della nomina del direttore della segreteria tecnica.

Il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, in riferimento al decreto n. 3/2013 del 27 settembre 2013, che determina la nomina del dott. Roberto Daneo come Direttore della Segreteria tecnica, e presa in carico la lettera di dimissioni datata 10 settembre 2014 firmata dal dott. Roberto Daneo, ne decreta la revoca con decorrenza immediata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.padiglioneitaliaexpo2015.com e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A08870

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-270) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100141120

€ 1,00